



**LINEE GUIDA IN MATERIA DI ASSISTENZA SANITARIA  
AI CITTADINI EXTRACOMUNITARI**

**Parte II – Cittadini extracomunitari**

**Parte II – Cittadini extracomunitari**

I cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale si suddividono in:

- a) Cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale iscritti a titolo obbligatorio o a titolo volontario al S.s.n.  
A tale categoria di cittadini sono garantite parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia (pagamento del ticket ed esenzioni per riconosciute specifiche condizioni di reddito, età, invalidità o patologie) con regolare assegnazione del Medico di Medicina Generale (MMG) o del Pediatra di Libera Scelta (PLS) nonché l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sul territorio nazionale.
- b) Cittadini extracomunitari che entrano sul territorio nazionale per motivi di cura (programmata):  
le cure programmate sono ottenibili unicamente corrispondendo l'intero onere da parte del cittadino straniero beneficiario delle prestazioni. Può essere altresì autorizzato dal Ministero della Salute l'ingresso in Italia per cure nell'ambito di programmi umanitari o dalla Regione d'intesa con il Ministero stesso.
- c) Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno.  
A tale categoria di cittadini sono garantite le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva.

**1. Cittadini extracomunitari non iscrivibili al S.s.n.**

Fonte: art. 35 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999.

Trattasi di cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale per motivi di turismo, visita, affari.

A tali cittadini sono assicurate nelle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate:

- 1) prestazioni ospedaliere urgenti (in via ambulatoriale, in regime di ricovero o day hospital), per le quali devono essere corrisposte le relative tariffe al momento della dimissione;
- 2) prestazioni sanitarie di elezione previo pagamento delle relative tariffe.

Le tariffe delle prestazioni sanitarie sono determinate dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Per gli assicurati da Istituzioni estere, portatori di formulari previsti da accordi internazionali, l'erogazione di prestazioni sanitarie risulta essere disciplinata dalle norme previste dagli stessi accordi.

La competenza della gestione delle posizioni assicurative di questi cittadini extracomunitari spetta all'Azienda ULSS che eroga le prestazioni.

Nel caso di prestazioni erogate dall'Azienda Ospedaliera, l'Azienda ULSS deve rimborsare a quest'ultima le tariffe relative alle prestazioni erogate ai cittadini extracomunitari assicurati e chiedere il rimborso all'Istituzione competente estera secondo le procedure previste dagli accordi stessi.

## 2. Cittadini extracomunitari iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n - Principi generali

Fonte: artt. 9, 13, comma 2 lettera b), 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 42 del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; art. 40, comma 6, dell'Accordo Collettivo Nazionale (A.C.N.) 2005 integrato con A.C.N. 2009.

Il diritto all'assistenza sanitaria obbligatoria insorge con il verificarsi dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge.

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. è effettuata presso l'Azienda ULSS ove il cittadino extracomunitario ha la residenza o l'abituale dimora. Non può essere inferiore a tre mesi, fatta eccezione per il lavoratore stagionale.

Ai cittadini extracomunitari che fanno ingresso in Italia con regolare visto che sottende all'iscrizione obbligatoria, le prestazioni sanitarie erogate prima del formale rilascio del permesso di soggiorno possono essere riconosciute o rimborsate dall'Azienda ULSS competente, una volta che sia stata formalizzata l'iscrizione.

L'iscrizione è temporanea nelle more del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari (rilasciato ai sensi degli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 286/1998), e viene convertita con la stessa durata del titolo di soggiorno al momento dell'esibizione dello stesso all'Azienda ULSS territorialmente competente, salvo quanto precisato nei paragrafi successivi.

L'iscrizione cessa alla data di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso in cui l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (in base alla norma del salvo buon fine e nell'ottica della continuità assistenziale) o il permesso di soggiorno rinnovato.

L'iscrizione cessa, altresì, per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione comunicati dalla Questura all'Azienda ULSS territorialmente competente, a meno che l'interessato esibisca documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. In questo caso l'iscrizione al S.s.n. permane fino alla sentenza definitiva.

## **2.1 Rinnovo automatico dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno**

---

Fonte: art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 42 del D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; art. 40, comma 6, dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005 (A.C.N.) integrato con A.C.N. 2009.

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno e il MMG/PLS è obbligato all'assistenza del cittadino extracomunitario anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Alla scadenza dell'iscrizione obbligatoria al S.s.n. è previsto il rinnovo automatico per sessanta giorni.

Il rinnovo dell'iscrizione al S.s.n. avviene:

- » senza soluzione di continuità (senza interruzione) laddove l'interessato presenti agli operatori del S.s.n. qualsiasi documento attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno entro il sessantesimo giorno successivo alla scadenza del permesso stesso;
- » con soluzione di continuità (con interruzione) laddove l'interessato si presenti decorsi i sessanta giorni di rinnovo automatico, con permesso di soggiorno già rinnovato.

## **2.2 Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. – Motivi di soggiorno**

---

Fonte: art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dal Decreto Sicurezza n. 113/2018 convertito in Legge n. 132/2018; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 286/1998 sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.:

- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o autonomo o iscritti nelle liste di collocamento, in base alla legislazione del lavoro;
- i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno;
- i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti che, in relazione alle disposizioni che disciplinano il rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso stesso o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi
  - » lavoro subordinato;
  - » lavoro autonomo;
  - » motivi familiari (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 286/1998);
  - » asilo;
  - » protezione sussidiaria;
  - » casi speciali;
  - » protezione speciale;
  - » cure mediche (art. 19, comma 2, lettera d-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
  - » richiesta di asilo politico;
  - » affidamento;
  - » attesa cittadinanza.

L'assistenza sanitaria si estende anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al S.s.n., nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso.

**2.2.1. Permesso di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo**

Fonte: artt. 22, 26, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a./5719 del 17 aprile 2007; Direttiva del Ministero dell'Interno del 20 febbraio 2007; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato sono in possesso di nulla-osta e visto rilasciati rispettivamente dallo Sportello Unico per l'Immigrazione e dagli uffici consolari competenti. Nelle more del rilascio del permesso di soggiorno tali cittadini possono legittimamente esercitare i diritti derivanti dal medesimo permesso.

Lo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato comporta l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Ai sensi della normativa vigente la medesima tutela è garantita anche ai cittadini stranieri che fanno ingresso sul territorio nazionale per motivi di lavoro autonomo.

**Tavola sinottica 1** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini stranieri, lavoratori subordinati e lavoratori autonomi.

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Prima Iscrizione</b>		
<b>Lavoro subordinato</b>  <b>Lavoro autonomo</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia visto di ingresso;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.</li> </ul>

Tavola sinottica 1 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Rinnovo iscrizione</b>		
<b>Lavoro subordinato</b>  <b>Lavoro autonomo</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.</li> </ul>

#### 2.2.1.1 Cittadini stranieri che svolgono regolare attività lavorativa

Fonte: artt. 27, comma 1 lettera a), i), q) e art. 34, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, prot. n. DGRUERI/VII.3.b.a/8489 del 16 aprile 2009.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, titolari di permesso il cui motivo di soggiorno non rientri tra quelli elencati all'art. 34 D. Lgs. n. 286/1998, che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, vengono iscritti obbligatoriamente al S.s.n.

In tale categoria vi rientrano, a titolo esemplificativo, i titolari di permesso di soggiorno per:

- » assistenza minore, ricerca scientifica, studio che svolgono un'attività lavorativa per la quale è previsto l'assolvimento degli obblighi previdenziali e fiscali;
- » motivi religiosi che svolgono un'attività per la quale ricevono una remunerazione soggetta, ai sensi della L. 20 maggio 1985 n. 222 e del D.P.R. 17 febbraio 1987 n. 33, alle ritenute fiscali previste per il lavoro dipendente e che producono un'attestazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.);
- » lavoro casi particolari che siano tenuti a corrispondere in Italia l'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.);
- » residenza elettiva che percepiscono una pensione da lavoro erogata da un Istituto Previdenziale Italiano;
- » attività sportiva, retribuita, presso società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, che siano tenuti alla corresponsione delle ritenute fiscali previste dalla normativa vigente.

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. avviene previa esibizione di idonea documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa, nei termini più sopra descritti, per la durata dell'attività lavorativa, comunque non superiore alla validità del titolo di soggiorno.

#### **2.2.1.2. Carta Blu UE**

---

Fonte: art. 27-quater del D. Lgs. n. 286/1998.

Al cittadino straniero, lavoratore altamente qualificato, autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa, è rilasciato dal Questore il permesso di soggiorno denominato "Carta blu UE".

Nel caso di contratto a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno recante la dicitura "Carta blu UE" ha durata biennale. Nel caso di contratto a tempo determinato, la durata del permesso di soggiorno citato è pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi.

I titolari di tale permesso di soggiorno sono iscritti obbligatoriamente al S.s.n. con le stesse modalità previste dalle presenti linee guida a favore dei cittadini stranieri che abbiano in corso regolare attività di lavoro subordinato.

#### **2.2.2 Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a seguito di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare**

---

Fonte: artt. 29, 29-bis, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Nota del Ministero della Salute n. DGRUERI/VI/I.3.b.a./20114 del 19 novembre 2007; Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGRUERI/VI/I.3.b.a./4537 del 24 febbraio 2009 e 9682 del 04 maggio 2009.

Il cittadino straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata dalla documentazione prevista, è presentata, dal cittadino straniero, allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura territorialmente competente.

Il rilascio del visto di ingresso, conseguente al rilascio del nulla osta, è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Il Ministero della Salute ha previsto l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n., anche nelle more del rilascio del titolo di soggiorno, del cittadino straniero, familiare individuato alle lettere a), b), c) e d) ad esclusione dei genitori ultrasessantacinquenni che fanno ingresso dopo il 5 novembre 2008, previa esibizione di:

- » copia visto di ingresso;
- » ricevuta, rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- » fotocopia, non autenticata, del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico Immigrazione.

Si evidenzia infine che il ricongiungimento familiare per le predette categorie di familiari individuate alle lettere a), b), c) e d) può essere altresì richiesto dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. I familiari di cittadino straniero con lo status di rifugiato sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.

**Tavola sinottica 2** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari in possesso di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare.

Tavola sinottica 2- Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Prima Iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari</b> - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia visto per ricongiungimento familiare;</li> <li>• copia nulla osta;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico quando previsto.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• copia visto per ricongiungimento familiare;</li> <li>• copia nulla osta;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico quando previsto.</li> </ul>



Tavola sinottica 2 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Rinnovo iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari</b> - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni - Genitori a carico ultra 65enni entrati prima del 5/11/2008	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di <u>familiare a carico quando previsto</u>.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico quando previsto.</li> </ul>

### 2.2.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato in assenza di nulla osta e visto di ingresso per ricongiungimento familiare

Fonte: artt. 13, 19, 30 e 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 28 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari, oltre che allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto per ricongiungimento familiare, è rilasciato:

- agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'UE, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE residente in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia, che chiede la coesione familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

Le Questure, quali amministrazioni competenti al rilascio del titolo di soggiorno, provvedono, in assenza di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ad effettuare i controlli circa la sussistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti successivamente all'ingresso sul territorio nazionale del cittadino extracomunitario quale familiare di cittadino straniero già regolarmente soggiornante, di cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE.

Ai sensi dell'art. 19, comma 2 lettera c) del D. Lgs. n. 286/1998 e dell'art. 28 del D.P.R. 394/1999 le Questure rilasciano il permesso di soggiorno per motivi familiari nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana per i quali sono vietati l'espulsione o i

respingimento, salvo nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998 (Espulsione amministrativa).

L'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. avverrà per le categorie di familiari quali coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico (con meno di 65 anni), ancorché inespellibili.

**Tavola sinottica 3** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei familiari cittadini stranieri, quali coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico, genitori a carico che fanno ingresso in assenza di visto per ricongiungimento familiare, ancorché inespellibili.

Tavola sinottica 3 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Prima Iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari</b> - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni	A. Temporanea di tre mesi rinnovabili (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia (se residente) oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità e documentazione comprovante rapporto familiare/parentela, tradotta e legalizzata;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora previsto.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia (se residente) oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità e documentazione comprovante rapporto familiare/parentela, tradotta e legalizzata;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora previsto.</li> </ul>
<b>Rinnovo iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari</b> - Coniuge - Figli minori - Figli maggiorenni a carico - Genitori a carico con meno di 65 anni	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità nonché autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora prevista.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità nonché autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico qualora prevista.</li> </ul>

**2.2.4. Carta di soggiorno UE per i familiari di cittadino dell'UE/italiano non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE**

Fonte: artt. 2, 10 del D. Lgs. n. 30/2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009; Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 26215 del 8 agosto 2013.

I familiari extracomunitari di cittadino appartenente all'UE/italiano che sia lavoratore subordinato o autonomo, quali:

- a) coniuge;
- b) partner che abbia contratto matrimonio con cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
- c) discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- d) ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;

possono fare ingresso in Italia con visto Schengen di breve durata rilasciato dall'Ufficio Visti delle Ambasciate previa verifica del vincolo di parentela/coniugio con il cittadino comunitario in quanto è stato abolito il visto nazionale di lungo soggiorno per "Motivi familiari".

I familiari extracomunitari di cittadino appartenente all'UE/italiano, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla Questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", adempiendo alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.

La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE ha validità di cinque anni.

Ai familiari extracomunitari dei cittadini dell'UE/italiani vengono applicate le norme nazionali in materia di immigrazione così come previsto dalla Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

I cittadini extracomunitari residenti, familiari di cittadino appartenente all'UE/italiano lavoratore subordinato o autonomo, in possesso di Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UE valida cinque anni sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n., ad eccezione dei genitori ultrasessantacinquenni che fanno ingresso dopo il 05 novembre 2008. Questi ultimi sono tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o all'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. previo pagamento di un contributo. (Vedi paragrafo 9.1 e Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo).

**Tavola sinottica 4 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di carta di soggiorno UE per familiari del cittadino dell'UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE.**

Tavola sinottica 4- Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.				
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS		
<b>Iscrizione</b>				
<b>Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE/italiano avente la cittadinanza extraUE</b> - Coniuge - Partner - Discendenti diretti con meno di 21 anni o carico e quelli del coniuge o partner - Ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner	A. Temporanea, rinnovabile (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura) comunque non superiore all'iscrizione del cittadino appartenente all'UE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia nonché autocertificazione della condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner;</li> <li>• copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.</li> </ul>		
			B. Coincidente con iscrizione del cittadino appartenente all'UE, rinnovabile di anno in anno fino alla scadenza del titolo di soggiorno (per familiare di cittadino italiano, di anno in anno per i primi cinque anni)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• carta di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza e dello stato di famiglia nonché autocertificazione della condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner;</li> <li>• copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.</li> </ul>

### 2.2.5. Richiedenti asilo politico/Richiedenti protezione internazionale

Fonte: artt. 34, 35 del D. Lgs. n. 286/1998; artt. 1 e 22 del D. Lgs. n. 142/2015; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del Ministero della Salute prot. n. 7404 del 07 marzo 2017; Nota del Ministero della Salute prot. n. 20029 del 10 luglio 2015; Nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 119143 del 26 luglio 2016.

La richiesta di asilo politico viene formalizzata da parte del cittadino straniero al momento della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale presso la Questura. La ricevuta consegnata dalla Questura costituisce permesso di soggiorno provvisorio.

I cittadini stranieri in possesso della citata ricevuta o del permesso di soggiorno per richiesta asilo politico sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n., anche nel periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno, dimostrato mediante idonea documentazione.

L'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno ha attivato, dal mese di luglio 2016, una procedura telematica per l'attribuzione del codice fiscale numerico provvisorio ai cittadini stranieri, richiedenti asilo politico, contestualmente alla verbalizzazione della domanda.

Ai cittadini stranieri richiedenti asilo politico non è data la facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo. Durante tale periodo, i cittadini stranieri richiedenti asilo politico sono equiparati ai disoccupati iscritti nelle liste di collocamento possono beneficiare di qualsiasi prestazione sanitaria di specialistica ambulatoriale che sia inclusa nei LEA in esenzione dal pagamento del ticket (codice di esenzione 7R3, equivalente al codice ministeriale E02).

Con il codice fiscale numerico provvisorio l'Azienda ULSS può procedere ugualmente all'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. e alla scelta del medico di medicina generale.

Al cittadino extracomunitario con codice fiscale provvisorio non viene inviata automaticamente la Tessera Sanitaria.

**Tavola sinottica 5** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei richiedenti asilo politico/ richiedenti protezione internazionale/Dublino.

<b>Tavola sinottica 5- Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.</b>		
<b>Motivo del soggiorno</b>	<b>Durata dell'iscrizione</b>	<b>Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS</b>
<b>Prima Iscrizione</b>		
<b>Richiesta asilo politico/Richiesta protezione internazionale Dublino</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico;</li> <li>• ricevuta (permesso di soggiorno provvisorio) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>
<b>Rinnovo iscrizione</b>		
<b>Richiesta asilo politico/Richiesta protezione internazionale Dublino</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico;</li> <li>• ricevuta (permesso di soggiorno provvisorio) attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale numerico provvisorio o codice fiscale alfanumerico;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>

#### **2.2.6. Permesso di soggiorno per asilo politico/protezione internazionale, protezione sussidiaria**

Fonte: artt. 11, 17, 23, 27 del D. Lgs. n. 251/2007 (recepimento Direttiva 2004/83/CE); D. Lgs. n. 18/2014 (recepimento Direttiva 2011/95/UE); art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998.

I cittadini stranieri che abbiano fatto richiesta di protezione internazionale, al termine del procedimento relativo alla protezione stessa, possono ottenere dalla Commissione territoriale competente l'adozione di uno dei seguenti provvedimenti:

1. riconoscimento dello status di rifugiato con conseguente emissione del permesso di soggiorno per motivi di asilo politico, valido cinque anni e rinnovabile;
2. diniego, per assenza dei requisiti, dello status di rifugiato ma riconoscimento dello status di protezione sussidiaria in quanto sussistono fondati motivi di ritenere che, se il cittadino extracomunitario ritornasse

nel proprio Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può o

non vuole, a causa di tale rischio avvalersi della protezione di detto Paese. Il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria ha validità quinquennale, rinnovabile previa verifica delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.

I cittadini extracomunitari individuati alle predette categorie 1 e 2 sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.

**Tavola sinottica 6** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per asilo politico, protezione sussidiaria.

Tavola sinottica 6 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Iscrizione</b>		
<b>Asilo politico Protezione sussidiaria</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno;</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>

#### 2.2.7. Permesso di soggiorno per cure mediche - Cittadina extracomunitaria in gravidanza

Fonte: art. 19, comma 2, lettera d) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 28 D.P.R. n. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Nei confronti delle cittadine straniere in stato di gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono è previsto il divieto di espulsione.

Alle cittadine straniere che si trovino in tali circostanze, per il tempo attestato mediante idonea documentazione sanitaria è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche da parte della Questura.

In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 376 del 27 luglio 2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, lettera d) della Legge n. 40/1998, ora sostituito dall'art. 19, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui non estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, anche al marito convivente viene rilasciato il permesso di soggiorno previsto per la coniuge in gravidanza.

**Sono obbligatoriamente iscritte al S.s.n. unicamente le cittadine straniere in gravidanza e/o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. La copertura sanitaria è valida solamente sul territorio nazionale.**

Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. delle cittadine extracomunitarie in gravidanza.

Tavola sinottica 7 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Iscrizione</b>		
<b>Cure mediche</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;</li> <li>• idonea certificazione sanitaria che attesti lo stato di gravidanza;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea certificazione sanitaria che attesti lo stato di gravidanza;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o residenza.</li> </ul>

### 2.2.8. Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

Fonte: art. 34 del D. Lgs. n. 286/1998, art. 11 del D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri che chiedono il riconoscimento iure sanguinis della cittadinanza italiana facendo ingresso in Italia con visto di breve durata o in regime di esenzione di visto, cui la Questura rilasci il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.



**Tavola sinottica 8** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini stranieri e richiedenti la cittadinanza italiana.

Tavola sinottica 8 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Iscrizione</b>		
<b>Attesa cittadinanza</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• idonea documentazione che certifichi l'inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• idonea documentazione che certifichi l'inizio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.</li> </ul>

### 2.2.9 Minori stranieri

Fonte: art. 34, comma 1, lettera b-bis), art 19, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 286/1998; art. 11, comma 1, lettera c-sexsies, del D.P.R. n. 394/1999; L. n. 47 del 7 aprile 2017; art. 63, comma 4 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017; Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981; Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 24622 del 28 agosto 2017; art. 9, comma 4 della L. n. 184/1983.

Ai minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono garantiti i diritti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1981, nella quale è espressamente prescritto che *“in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche...delle autorità amministrative...l'interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente”*.

La Legge n. 47/2017 recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” ha introdotto importanti novità legislative e più precisamente:

- 1) il divieto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati;
- 2) il divieto di respingimento per i minori stranieri adottati che non sono muniti di visto di ingresso, rilasciato ai sensi dell'art. 32 della L. n. 184/1983, e che sono accompagnati da almeno un genitore o parenti entro il quarto grado.

La Questura territorialmente competente, per i casi in cui è vietato il respingimento o l'espulsione può rilasciare un permesso di soggiorno per:

- a) **minore età** su richiesta del minore (seppur in assenza di passaporto o documento equipollente), direttamente o attraverso l'esercente la responsabilità genitoriale, anche prima della nomina di un

tutore, valido fino al compimento della maggiore età. Il permesso di soggiorno per minore età ha validità solo sul territorio nazionale;

- b) **affidamento**, sostitutivo del titolo di soggiorno per minore età, qualora sia adottato il provvedimento di affidamento o di tutela da parte del Tribunale per i minorenni. Tale titolo di soggiorno ha durata biennale, rinnovabile ed è valido ai fini dell'esercizio della libera circolazione nello Spazio comune, qualora esibito unitamente al documento di viaggio in corso;
- c) **motivi familiari** per il minore di quattordici anni affidato, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

I minori stranieri non accompagnati sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno ugualmente ai minori stranieri inseriti in un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile, gestito da un ente pubblico o privato.

Si evidenzia infine che ai minori stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno sono garantite la tutela della salute e l'assistenza sanitaria, sul territorio regionale, tramite l'accesso alla più ampia e capillare rete dei Consultori familiari presenti in ambito distrettuale, nelle more dell'emanazione di precise indicazioni ministeriali, finalizzate a rendere operativamente fattibile l'iscrizione al S.s.n. ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.

**Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei minori, cittadini extracomunitari.**

Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Prima Iscrizione</b>		
<b>Minore età</b> <b>Affidamento</b> <b>Integrazione</b> <b>minore Motivi</b> <b>familiari</b>	A. Temporanea (in relazione tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale;</li> <li>• documento di identità del tutore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'affidatario;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;</li> <li>• documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista;</li> <li>• residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.</li> </ul>

Tavola sinottica 9 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Minore età</b> <b>Affidamento</b> <b>Integrazione minore</b> <b>Motivi familiari</b>	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale;</li> <li>• documento di identità del tutore o dell'esercente la responsabilità genitoriale o dell'affidatario;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.</li> </ul>
<b>Rinnovo iscrizione</b>		
<b>Minore età</b> <b>Affidamento</b> <b>Integrazione minore</b> <b>Motivi familiari</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità (se esistente);</li> <li>• codice fiscale;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla <u>persona avente la responsabilità genitoriale.</u></li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• codice fiscale;</li> <li>• documentazione attestante l'affido o la tutela rilasciata dall'Autorità competente nella fattispecie prevista;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità presentata a cura del tutore o dall'affidatario o dalla persona avente la responsabilità genitoriale.</li> </ul>

### 2.2.9.1. Minori adottati o affidati a scopo di adozione

Fonte: art. 34 del D. lgs. n. 286/1998; Direttiva del Ministro dell'Interno e del Ministro delle Politiche della Famiglia del 21 febbraio 2007; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/V1/L3.b.a/5719 del 17 aprile 2007.

Ai minori cittadini stranieri adottati o affidati a scopo di adozione non è rilasciato alcun permesso di soggiorno. Tali cittadini minori godono, fin dall'ingresso in Italia, di tutti i diritti attribuiti al minore italiano.

In base a disposizioni ministeriali i minori, cittadini stranieri adottati o affidati a scopo di adozione sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. con le stesse modalità previste per il minore italiano ovvero prevista esibizione del documento d'identità del genitore, autocertificazione dello stato di famiglia del genitore e codice fiscale del minore.

**2.2.10. Detenuti o cittadini stranieri con forme alternative di pena**

Fonte: D. Lgs. n. 230/1999; art. 11 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5/2000.

Ai sensi della normativa vigente sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n. tutti i cittadini stranieri detenuti e internati, in possesso o meno del titolo di soggiorno, ivi compresi i detenuti in semilibertà o con forme alternative di pena.

I detenuti e gli internati sono esclusi dal sistema di compartecipazione alla spesa (pagamento del ticket) per le prestazioni erogate dal S.s.n.

Non sono invece esenti dalla compartecipazione alla spesa né i soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, né i soggetti in stato di detenzione domiciliare, affidati in prova o comunque sottoposti a misure limitative della libertà personale al di fuori degli istituti penitenziari o delle altre strutture del circuito dell'amministrazione della giustizia.

Si evidenzia infine che è previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

**Tavola sinottica 10** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari detenuti/con forme alternative di pena.

<b>Tavola sinottica 10 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.</b>		
<b>Motivo del soggiorno</b>	<b>Durata dell'iscrizione</b>	<b>Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS</b>
<b>Iscrizione</b>		
<b>Detenuti/forme alternative di pena</b>	A. Temporanea per la durata dello stato di detenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• idonea documentazione rilasciata dall'autorità giudiziaria o dall'Istituto penitenziario.</li> </ul>
<b>Iscrizione</b>		
<b>Motivi di giustizia</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.</li> </ul>

**2.3. Novità introdotte dal Decreto sicurezza n. 113 del 04 ottobre 2018 convertito in Legge n. 132 del 1° dicembre 2018.**

Fonte: D.L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018.

Il c.d. “Decreto sicurezza”, così come convertito in legge, ha eliminato dall’ordinamento giuridico il permesso di soggiorno per motivi umanitari e introdotto le seguenti nuove tipologie di permesso di soggiorno:

- Protezione speciale (art. 32 del D. Lgs. n. 25/2008);
- Casi speciali (art. 18, 18-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
- Cure mediche (art. 19, comma 2 lettera d-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
- Calamità (art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998);
- Atti di particolare valore civile (art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998).

**2.3.1. Permesso di soggiorno per protezione speciale**

Fonte: art. 32, comma 3 del D. Lgs. n. 25/2008 e art. 34 così come modificati dal D.L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018.

Nei casi di non accoglimento della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale e qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1 del D. Lgs. n. 286/1998, quest’ultima trasmette gli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno annuale per protezione speciale.

Tale permesso di soggiorno è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

I cittadini stranieri rientranti in tale categoria sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.

**2.3.2. Permesso di soggiorno per casi speciali**

Fonte: artt. 18, 18-bis, 22 , comma 12-quater, 34 del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificati dal D. L. n. 113/2018 e convertito in L. n. 132/2018.

Il permesso di soggiorno per casi speciali può essere rilasciato alle vittime di violenza domestica e nei casi di particolare sfruttamento del lavoratore straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel relativo procedimento penale.

Tale permesso di soggiorno può avere la validità di sei mesi o di un anno.

I cittadini stranieri rientranti in tale categoria sono iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.

**Tavola sinottica 11-** Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e casi speciali.

Tavola sinottica 11 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Iscrizione</b>		
<b>Protezione speciale Casi speciali</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.</li> </ul>

### 2.3.3. Permesso di soggiorno per cure mediche – Condizioni di salute di particolare gravità

Fonte: art. 19, comma 2 lettera d-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (lettera aggiunta dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018); Nota Coordinamento Commissione Salute prot. n. 348/SAV del 27 marzo 2019

Gli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il S.s.n. sono inespellibili dal territorio nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 286/1998.

La Questura rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate.

Tale permesso di soggiorno è valido solo sul territorio nazionale.

La Commissione Salute, nel corso della riunione del 20 marzo 2019, ha individuato alcune regole per la gestione del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. d)-bis D. Lgs. 286/1998 ai fini di consentire l'applicazione della norma sul territorio nazionale in modo uniforme. Più precisamente:

- il permesso di soggiorno deve riportare un'esplicita definizione (con riferimento all'art. 19, comma 2 lett. d)-bis del D. Lgs. 286/98) "CURE MEDICHE ART. 19 C2 L.D/DBIS TUI";
- tale permesso non deve essere confuso con il permesso per cure mediche (art. 36, D.Lgs. 286/98 "Ingresso e soggiorno per cure mediche", che prevede il pagamento delle prestazioni sanitarie a carico dello straniero;
- il rilascio dev'essere limitato ai casi di particolare gravità sanitaria, per la valutazione della quale lo straniero dovrà esibire alla Questura la idonea documentazione sanitaria attestante la condizione di

salute tale da determinare un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro nel Paese di origine o provenienza;

- la Questura competente per il rilascio del permesso è **esclusivamente** quella sul cui territorio insiste l'Azienda sanitaria che ha rilasciato la documentazione sanitaria.

Tali cittadini sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n.

**Tavola sinottica 12-** Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei cittadini extracomunitari che versano in condizioni di salute di particolare gravità.

Tavola sinottica 12 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Iscrizione</b>		
<b>Cure mediche</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o sua autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o <u>autocertificazione di residenza.</u></li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o sua autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.</li> </ul>

#### 2.3.4. Permesso di soggiorno per calamità

Fonte: art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (articolo inserito dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018).

Il permesso di soggiorno per calamità è rilasciato dalla Questura qualora il Paese verso il quale il cittadino straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale titolo di soggiorno ha la durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi qualora permangano le condizioni citate, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Consente di svolgere attività lavorativa.

Tale permesso di soggiorno è valido solo sul territorio nazionale.

Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per calamità è iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n.

### 2.3.5. Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile

Fonte: art. 42-bis del D. Lgs. n. 286/1998 (articolo inserito dal D. L. n. 113/2018 convertito in L. n. 132/2018).

Qualora lo straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile della durata di due anni, rinnovabile, che consente l'accesso allo studio nonché di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Il cittadino straniero titolare del permesso di soggiorno per atti di particolare civile è iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n.

**Tavola sinottica 13** - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di permesso di soggiorno per calamità e atti di particolare valore civile.

Tavola sinottica 13 - Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Iscrizione</b>		
<b>Calamità Atti di particolare valore civile</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o <u>autocertificazioni di residenza.</u></li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• idonea documentazione relativa a domicilio o autocertificazione di residenza.</li> </ul>

### 2.4. Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.

Fonte: artt. 22 e 34 del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Nota del Ministero della Salute prot. n. DGRUERI/VI/11494/I.3.b.a. del 19 luglio 2007.

I cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro, anche per dimissioni, possono essere iscritti alle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore di un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno del reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Tali cittadini, anche nel caso in cui esibiscano il permesso di soggiorno per attesa occupazione mantengono l'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. unitamente ai familiari legalmente soggiornanti.

Hanno altresì diritto al mantenimento dell'iscrizione obbligatoria al S.s.n.:

a) i cittadini stranieri che abbiano contratto malattia o subito infortunio o malattia professionale che non consenta di lasciare il territorio nazionale, ai quali la Questura abbia rilasciato alla scadenza del precedente titolo di soggiorno il permesso di soggiorno per cure mediche;



b) i cittadini stranieri, figli maggiorenni di genitori regolarmente soggiornanti, titolari di permesso di soggiorno per studio, già titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

**Tavola sinottica 14 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.**

Tavola sinottica 14 Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Studio</b> (rilasciato a figli maggiorenni di genitori regolarmente soggiornanti, già precedentemente iscritti a titolo obbligatorio)	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione del genitore attestante la condizione di familiare a carico.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione del genitore attestante la condizione di familiare a carico.</li> </ul>
<b>Attesa occupazione</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.</li> </ul>
	B. Fino alla scadenza del titolo di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, una dichiarazione di ospitalità.</li> </ul>

#### 2.4.1 Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fonte: artt. 9, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 16 del D.P.R. n. 394/1999.

Il cittadino straniero residente già iscritto a titolo obbligatorio al S.s.n., al quale la Questura rilasci un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno), mantiene il medesimo titolo all'iscrizione al S.s.n., a tempo indeterminato, salvo la verifica a cadenza triennale della residenza e del diritto di soggiorno.

Tavola sinottica 15 *Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.*

Tavola sinottica 15-Mantenimento dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</b> (ex carta di soggiorno) già iscritti a titolo obbligatorio al S.s.n.	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza.</li> </ul>
	B. Iscrizione a tempo indeterminato, salvo la verifica triennale dei requisiti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza.</li> </ul>

#### 2.4.2. Carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro

Fonte: artt. 2, 17 del D. Lgs. n. 30/2007; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009; Nota del Ministero dell'Interno prot. n. 26215 del 8 agosto 2013.

Ai familiari extracomunitari residenti, di cittadino appartenente all'UE/italiano lavoratore subordinato o autonomo, quali:

- a) coniuge;
- b) partner che abbia contratto con cittadino dell'UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro;
- c) discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
- d) ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;

che maturino il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia la Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.

Tali cittadini mantengono l'iscrizione obbligatoria al S.s.n. a tempo indeterminato, salvo la verifica triennale della residenza ad eccezione dei genitori ultrasessantacinquenni che hanno fatto ingresso dopo il 05 novembre 2008. Questi ultimi continuano ad essere tenuti alla stipula di una polizza assicurativa o all'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. previo pagamento di un contributo.

Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi paragrafi 9.1 e Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo".

**Tavola sinottica 16** Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. dei titolari di carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Tavola sinottica 16 Iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Mantenimento iscrizione</b>		
<b>Carta di soggiorno permanente per familiare non avente la cittadinanza di uno Stato Membro</b> - Coniuge - Partner - Discendenti diretti con meno di 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner - Ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno permanente;</li> <li>• autocertificazione di residenza;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner;</li> <li>• copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.</li> </ul>
	B. A tempo indeterminato, salvo la verifica triennale dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• carta di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico per discendenti diretti di età superiore a 21 anni e ascendenti diretti a carico con meno di 65 anni e del coniuge o partner;</li> <li>• copia contratto di lavoro cittadino appartenente all'UE.</li> </ul>

### 3. Cittadini extracomunitari iscritti a titolo volontario al S.s.n. – Principi generali

Fonte: art. 34, comma 3, art. 27-ter, art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 9, comma 7, art. 11, comma 3, art. 42, comma 6 del D.P.R. n. 394/1999; D.M. 8 ottobre 1986, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.s.n., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale ovvero mediante iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

L'iscrizione avviene presso l'Azienda ULSS di residenza ovvero, nel caso di prima iscrizione, di domicilio. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all'effettiva dimora.

L'iscrizione a titolo volontario:

- comporta il versamento di un contributo in percentuale al reddito, secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986 ed è valida anche per i familiari a carico;

- comporta il versamento di un contributo forfettario per gli studenti iscritti ad un corso di studi o per le persone alla pari. Il contributo forfettario non è valido qualora lo studente o la persona alla pari abbia dei familiari a carico. In questo caso il contributo sarà calcolato in percentuale al reddito secondo quanto previsto dal D.M. 8 ottobre 1986;
- è concessa solamente ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno con validità superiore a tre mesi, fatta eccezione per gli studenti e le persone alla pari che possono chiedere l'iscrizione anche per periodi inferiori;
- è valida per l'anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva;
- dà diritto a tutte le prestazioni erogate dal S.s.n. sul territorio italiano a parità con il cittadino italiano;
- non è consentita ai cittadini che fanno ingresso sul territorio italiano per motivi di cura e a coloro che entrano per motivi di turismo e affari.

Nei casi in cui sia consentita l'iscrizione volontaria l'Azienda Ulss provvede all'iscrizione provvisoria del cittadino straniero, previo versamento del relativo contributo e rilascia allo stesso la documentazione attestante l'iscrizione stessa. Tale iscrizione esplica la sua completa efficacia solo a seguito della presentazione del permesso di soggiorno.

### 3.1. Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Motivi di soggiorno

Fonte: artt. 27, 27-ter, 29, 34, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; artt. 9, comma 7, 11, comma 3, 42, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999; D.M. 8 ottobre 1986, Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009.

Sono iscrivibili a titolo volontario al S.s.n le seguenti categorie di cittadini stranieri:

- » studenti, privi di redditi diversi da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani;
- » persone alla pari;
- » titolari di permesso di soggiorno per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa;
- » personale religioso;
- » personale diplomatico e consolare delle Rappresentanze estere operanti in Italia, con esclusione del personale assunto a contratto in Italia;
- » dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia;
- » ricercatori;
- » **genitori ultrasessantacinquenni, familiari di cittadino dell'UE/italiano che fanno ingresso dopo il 05 novembre 2008 titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, carta di soggiorno di familiare dell'UE o carta di soggiorno permanente;**
- » i lavoratori individuati all'art. 27, comma 1, lettere a), i), e q) del D. Lgs. n. 286/1998 che non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche quali:
  - dirigenti o personale altamente specializzato di società estere;
  - lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia;

- giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia;
- » tutte le altre categorie individuate per esclusione rispetto a coloro che hanno titolo all'iscrizione obbligatoria.

Ai sensi della normativa vigente il cittadino straniero per il ritiro del titolo di soggiorno deve esibire alla Questura documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria.

Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo".

### **3.1.1. Permesso di soggiorno per Ricerca Scientifica**

---

Fonte: art. 27-ter del D. Lgs. n. 286/1998; Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 4916 del 28 luglio 2010.

Destinatari del permesso di soggiorno per ricerca scientifica sono i cittadini dei Paesi terzi i quali, in virtù di una convenzione di accoglienza, stipulata con una Università o Ente di Ricerca registrati, sono chiamati a svolgere attività di ricerca nelle forme di lavoro autonomo, di lavoro subordinato o di borsa di addestramento alla ricerca, dunque, anche gli assegnisti di ricerca e i beneficiari di borsa di studio post dottorato.

Risultano esclusi invece dall'applicazione dell'art. 27-ter del D. Lgs. n. 286/1998, in quanto rientranti nei destinatari di permesso di soggiorno per motivi di studio, i cittadini dei Paesi terzi richiedenti visto di ingresso per il conseguimento dei seguenti titoli, indipendentemente dall'eventuale attività di ricerca svolta:

- Diploma di Scuola di Specializzazione;
- Dottorato di ricerca (con l'attribuzione o meno di borsa di studio);
- Master universitario (con l'attribuzione o meno di borsa di studio);
- Corso di perfezionamento (con l'attribuzione o meno di borsa di studio).

Per entrambe le tipologie di permesso di soggiorno, ai sensi della normativa vigente, l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria può avvenire mediante una delle opzioni di seguito indicate:

- ☛ stipula di apposita polizza assicurativa con un Istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale;
- ☛ iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

In riferimento all'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. si evidenzia che, solamente nel caso di permesso di soggiorno per motivi di studio, è possibile applicare la misura del contributo forfettario pari ad € 149,77. Il contributo forfettario è previsto solamente qualora lo studente non abbia redditi diversi da borse di studio o da sussidi economici erogati da enti pubblici italiani. Tale contributo forfettario non è valido nel caso in cui gli studenti abbiano familiari a carico. In tale caso la misura del contributo dovrà essere calcolata in base alle disposizioni contenute all'art. 1 del D.M. 8 ottobre 1986.

Per le modalità di calcolo del contributo, vedasi Appendice "Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Calcolo del contributo".

Le disposizioni di cui all'art. 1 sopracitato trovano applicazione anche nei confronti dei cittadini titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica e relativi familiari.

**Tavola sinottica 17** Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.

Tavola sinottica 17 Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Prima Iscrizione</b>		
» <b>Studio</b> (anche per periodi inferiori a tre mesi) » <b>Persona alla pari</b> (anche per periodi inferiori a tre mesi) » <b>Residenza elettiva</b> » <b>Motivi religiosi</b> » <b>Ricerca scientifica</b> » <b>Assistenza minore</b> » <b>Lavoro casi particolari</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno;</li> <li>• copia visto di ingresso (qualora previsto);</li> <li>• copia nulla osta (se previsto dalla normativa);</li> <li>• autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>
Nonché: » <b>Personale diplomatico e consolare delle rappresentanze estere operanti in Italia</b> (con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.s.n.) » <b>Dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia</b>	B. Validità fino al 31/12 o fino alla scadenza del permesso di soggiorno in caso di scadenza infra- annuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>

Tavola sinottica 17 Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Rinnovo Iscrizione</b>		
» <b>Studio</b> (anche per periodi inferiori a tre mesi)	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• <u>ricevuta di versamento del contributo dovuto.</u></li> </ul>
» <b>Persona alla pari</b> (anche per periodi inferiori a tre mesi)		
» <b>Residenza elettiva</b>		
» <b>Motivi religiosi</b>		
» <b>Ricerca scientifica</b>		
» <b>Assistenza minore</b>		
» <b>Lavoro casi particolari</b>		
Nonché: » <b>Personale diplomatico e consolare delle rappresentanze estere operanti in Italia</b> (con esclusione del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.s.n.)	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre) o scadenza infra-annuale, coincidente con scadenza permesso di soggiorno (rinnovabile sino al 31/12)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>
» <b>Dipendenti stranieri di Organizzazioni Internazionali operanti in Italia</b>		

N.B.: I familiari dei cittadini extracomunitari rientranti nelle categorie evidenziate alla tavola sinottica 29, titolari del permesso di soggiorno per motivi familiari, seguono la condizione del capofamiglia.

### 3.1.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a genitori ultrasessantacinquenni

Fonte: artt. 5, comma 4, 19, 29, 29-bis del D. Lgs. n. 286/1998, modificato dal D. Lgs. n. 160/2008; Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee al Parlamento Europeo e al Consiglio 313 del 2 luglio 2009; art. 19 Circolare del Ministero dell'Interno 17 febbraio 2009; Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGRUERI/VI/1.3.b.a/4537 del 24 febbraio 2009 e prot. n. DGRUERI/VI/1.3.b.a./9682 del 4 maggio 2009; Note della Regione del Veneto prot. n. 593050 del 27 ottobre 2009, n. 10107 del 10 gennaio 2014 e n. 27642 del 21 gennaio 2015.

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante che chiede il ricongiungimento del genitore ultrasessantacinquenne, dopo il 5 novembre 2008, deve dimostrare la disponibilità di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione a titolo volontario al S.s.n., previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale,

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale citato, il Ministero dell'Interno ha stabilito che il cittadino straniero che richiede di ricongiungere il genitore ultrasessantacinquenne, al momento della presentazione dell'istanza può rendere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso dei congiunti in Italia e prima della presentazione allo Sportello Unico Immigrazione.

In attesa dell'emanazione del decreto previsto, si applica il D.M. 8 ottobre 1986, in materia di iscrizione volontaria al S.s.n., tutt'ora vigente.

Le suddette disposizioni trovano applicazione anche qualora il ricongiungimento/coesione del genitore extracomunitario ultrasessantacinquenne a carico avvenga con cittadino che abbia acquisito la cittadinanza italiana o comunitaria così come stabilito dalla Commissione Europea con Comunicazione 313/2009.

Il genitore non ancora ultrasessantacinquenne, entrato dopo il 5 novembre 2008, che al momento del rinnovo del permesso di soggiorno abbia raggiunto il 65° anno di età, considerato che ai sensi della normativa nazionale vigente è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa o all'iscrizione volontaria al S.s.n. previo versamento di un contributo.

Il genitore ultrasessantacinquenne, già iscritto a titolo volontario al S.s.n., conserva tale titolo di iscrizione anche in occasione dell'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Il calcolo del contributo avviene sul reddito di colui che effettua il ricongiungimento/coesione e, qualora insufficiente in relazione al numero dei familiari, si terrà conto anche del reddito dei familiari conviventi con il richiedente il ricongiungimento/coesione.



**Tavola sinottica 18** Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. per cittadini extracomunitari, genitori ultra sessantacinquenni, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tavola sinottica 18 Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Prima Iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari (Genitore con più di 65 anni a carico entrato dopo il 5/11/2008)</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia visto per ricongiungimento familiare (ove previsto);</li> <li>• copia nulla osta (ove previsto);</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente o idonea documentazione relativa al rapporto familiare;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• <u>ricevuta di versamento del contributo dovuto.</u></li> </ul>
	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente o idonea documentazione relativa al rapporto familiare;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>
<b>Rinnovo iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari (Genitore con più di 65 anni a carico entrato dopo il 5/11/2008)</b>  <b>Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</b>	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• autocertificazione di residenza (obbligatoria per permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• <u>ricevuta di versamento del contributo dovuto.</u></li> </ul>

Tavola sinottica 18 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Motivi familiari (Genitore con più di 65 anni a carico entrato dopo il 5/11/2008)</b>  <b>Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</b>	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre) o scadenza infra-annuale (rinnovabile sino al 31/12) coincidente con scadenza permesso di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza (obbligatoria per soggiornanti di lungo periodo) oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>

### 3.1.3. Permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato a stranieri conviventi con parenti italiani entro il secondo grado

Fonte: art. 19, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 286/1998; art. 28 D.P.R. 394/1999; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000.

Il cittadino extracomunitario convivente con parente italiano entro il 2° grado può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto cittadino inespellibile. L'adozione del provvedimento favorevole, con conseguente rilascio del titolo di soggiorno, compete alla Questura una volta verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La Questura rilascia il permesso per motivi familiari ex art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998.

**Tali familiari, seppur inespellibili non rientrano tra i beneficiari dell'iscrizione a titolo obbligatorio al S.s.n. in quanto non rientranti tra le categorie di cittadini stranieri ricongiungibili da parte del cittadino già regolarmente presente sul territorio italiano, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000 (artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del T.U.I.).**

L'iscrizione potrà avvenire esclusivamente a titolo volontario qualora il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato ai sensi dell'art. 19, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 286/1998 dimostri di essere a carico del familiare convivente.

**Tavola sinottica 19** - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n. per cittadini extracomunitari, parenti entro il 2° grado conviventi con cittadino italiano, titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

Tavola sinottica 19 - Iscrizione a titolo volontario al S.s.n.		
Motivo del soggiorno	Durata dell'iscrizione	Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS
<b>Prima Iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari</b>	A. Temporanea  (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno (o kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• <u>ricevuta di versamento del contributo dovuto.</u></li> </ul>
<b>Parente entro 2° grado di cittadino italiano</b>		
<b>Fratello/sorella</b>		
<b>Nonno</b>		
<b>Nipote</b>		
	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>
<b>Rinnovo iscrizione</b>		
<b>Motivi familiari</b>	A. Temporanea  (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• copia del permesso di soggiorno scaduto;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• <u>ricevuta di versamento del contributo dovuto.</u></li> </ul>
<b>Parente entro 2° grado di cittadino italiano</b>		
<b>Fratello/sorella</b>		
<b>Nonno</b>		
<b>Nipote</b>		
	B. Validità anno solare (gennaio – dicembre) o scadenza infra-annuale (rinnovabile sino al 31/12) coincidente con scadenza permesso di soggiorno	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza oppure, in mancanza della stessa, dichiarazione di ospitalità;</li> <li>• autocertificazione dello stato di famiglia, se residente;</li> <li>• autocertificazione attestante la condizione di familiare a carico;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>

**3.1.4. Permesso di soggiorno per ricerca lavoro o imprenditorialità degli studenti**

Fonte: art. 34, comma 3; art. 39-bis.1 del D. Lgs. 286/1998.

Il cittadino straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario ovvero la laurea triennale o la laurea specialistica, o il diploma accademico di primo livello o di secondo livello o il diploma di tecnico superiore in possesso dei requisiti reddituali previsti all'art. 29, comma 3 lettera b) e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 34, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 (assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale ovvero mediante iscrizione a titolo volontario al S.s.n., previo versamento di un contributo, calcolato sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero), alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio può dichiarare la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e richiedere un permesso di soggiorno di durata non inferiore a nove mesi e non superiore a dodici mesi al fine di cercare un'occupazione o avviare un'impresa coerente con il percorso formativo completato.

**3.2. Mantenimento dell'iscrizione a titolo volontario al S.s.n. – Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.**

Fonte: artt. 9, 34 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 16 del D.P.R. n. 394/1999.

Il cittadino straniero residente già iscritto a titolo volontario al S.s.n., al quale la Questura rilasci un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, mantiene il medesimo titolo all'iscrizione al S.s.n., a meno che non svolga attività lavorativa nel territorio nazionale con conseguente diritto all'iscrizione obbligatoria al S.s.n.

**Tavola sinottica 20 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo volontario al S.s.n.**

<b>Tavola sinottica 20 - Mantenimento dell'iscrizione a titolo volontario al S.s.n.</b>		
<b>Motivo del soggiorno</b>	<b>Durata dell'iscrizione</b>	<b>Documentazione da chiedere a cura dell'Azienda ULSS</b>
<b>Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo</b> (ex Carta di soggiorno) già iscritti a titolo volontario al S.s.n.	A. Temporanea (in relazione ai tempi di consegna del titolo di soggiorno da parte della Questura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (kit rilasciato dall'Ufficio postale);</li> <li>• autocertificazione di residenza;</li> <li>• ricevuta di versamento del contributo dovuto.</li> </ul>
	B. Iscrizione a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• documento di identità;</li> <li>• codice fiscale o autocertificazione;</li> <li>• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;</li> <li>• permesso di soggiorno in corso di validità;</li> <li>• autocertificazione di residenza.</li> </ul>

#### **4. Permesso di soggiorno per volontariato**

Fonte: art. 27-bis del D. Lgs. n. 286/1998 così come modificato dal D. Lgs. n. 71/2018.

Ai sensi della normativa vigente è consentito il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 25 e i 35 anni per la partecipazione ad un programma di attività di volontariato di interesse generale e di utilità sociale, previo rilascio di nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato e relativo visto di ingresso da parte delle rappresentanze consolari all'estero.

All'organizzazione promotrice e responsabile del programma del volontariato compete la sottoscrizione obbligatoria di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria.

#### **5. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro**

Fonte: art. 9-bis del D. Lgs. n. 286/1998.

Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione Europea può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

- a) esercitare un'attività lavorativa in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
- b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali e di una assicurazione sanitaria per il periodo di soggiorno.

Nelle fattispecie individuate alle predette lettere a), b) e c) la Questura può rilasciare al cittadino straniero e ai relativi familiari un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la modalità di iscrizione al S.s.n. seguirà la modalità definita in relazione alla categoria di appartenenza del cittadino interessato

Per soggiorni inferiori a tre mesi, il cittadino straniero è tenuto a dichiarare la propria presenza al Questore. In tal caso trova applicazione la normativa di riferimento del temporaneo soggiorno sul territorio di un altro Stato membro.

#### **6. Cittadini extracomunitari che entrano in Italia per motivi di cura**

Fonte: art. 36 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 44 del D.P.R. n. 394/1999.

L'art. 36 del D. Lgs. n. 286/1998 e l'art. 44 del D.P.R. n. 394/1999 disciplinano l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche.

I cittadini stranieri titolari di tale permesso di soggiorno non sono iscritti ad alcun titolo al S.s.n.

Sono previste tre fattispecie di seguito meglio dettagliate:

### **6.1. Cittadino extracomunitario che chiede il visto di ingresso per motivo di cure mediche**

---

Il cittadino extracomunitario che intende ricevere cure mediche in Italia, con la corresponsione dei relativi oneri, e l'eventuale accompagnatore, possono ottenere uno specifico visto di ingresso dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, presentando la seguente documentazione:

- » dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;
- » attestazione dell'avvenuto deposito a favore della struttura prescelta di una somma a titolo cauzionale, in euro o dollari statunitensi pari al 30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste;
- » documentazione comprovante la disponibilità in Italia, attraverso la dichiarazione di un garante, di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e l'eventuale accompagnatore.

### **6.2. Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari**

---

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero degli Affari Esteri, può autorizzare l'ingresso per cure in Italia di cittadini extracomunitari residenti in Paesi privi di strutture sanitarie idonee ed adeguate. L'individuazione dei soggetti beneficiari di tale intervento rientra nell'ambito della discrezionalità politica dei due Ministri.

Il Ministero della Salute, sulla base della documentazione acquisita, provvede ad individuare le strutture che ritiene idonee all'erogazione delle prestazioni sanitarie richieste ed a rimborsare direttamente alle stesse strutture l'onere delle prestazioni sanitarie. Non vengono, invece, rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno al di fuori della struttura.

### **6.3. Cittadino extracomunitario che viene trasferito per cure in Italia nell'ambito di interventi umanitari della Regione**

---

La Regione, nell'ambito della quota del FSN ad essa destinata, d'intesa con il Ministero della Salute, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere, autorizza l'erogazione di prestazioni di alta specializzazione che rientrino in programmi assistenziali approvati dalla Regione, a favore di:

- » cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- » cittadini di Paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi in vigore per l'erogazione dell'assistenza sanitaria da parte del S.s.n.

A partire dal 2001 la Giunta della Regione del Veneto ha approvato, con cadenza annuale e d'intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'UE.

#### **7. Cittadini extracomunitari non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (Straniero Temporaneamente Presente – Codice STP)**

Fonte: art. 35, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998; art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 394/1999; D.P.R. n. 309/1990; Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000; Circolare della Regione del Veneto n. 16 6 novembre 2000.

Ai cittadini Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, in condizioni di indigenza, sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate:

- cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti: cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
- cure essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio: prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita.

In particolare sono garantiti:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui Diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai;

Si specifica che tra le prestazioni indifferibili, urgenti nonché continuative è compresa l'erogazione di prestazioni di assistenza integrativa e protesica previste dai LEA ritenute urgenti ed indispensabili, su specifica valutazione e prescrizione medica.

Trovano applicazione le disposizioni in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

In occasione della prima erogazione dell'assistenza sanitaria (o preventivamente, in particolare nei programmi di prevenzione, per facilitare l'accesso alle cure) può essere rilasciato un codice regionale a sigla STP a cura delle Aziende ULSS.

Il Codice STP, è individuale con validità annuale, rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

Lo stato di indigenza è attestato mediante la sottoscrizione di una dichiarazione, anch'essa valevole un anno.

Le prestazioni vengono erogate senza oneri a carico dei cittadini extracomunitari indigenti, irregolarmente presenti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa (ticket) a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Nell'ambito dell'assistenza ospedaliera l'erogazione del farmaco è compresa nel ricovero ospedaliero o nei trattamenti ambulatoriali. La prescrizione di farmaci ritenuti urgenti ed essenziali non compresi nell'assistenza ospedaliera (ricovero o trattamento ambulatoriale) può essere effettuata secondo le modalità vigenti (ricetta rossa) e l'erogazione è garantita a livello territoriale attraverso i canali autorizzati (farmacie convenzionate, distribuzione diretta), a parità di condizioni col cittadino italiano (pagamento di quota fissa).

L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino extracomunitario non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza, salvo il caso in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Il codice assegnato deve essere utilizzato sia per la rendicontazione delle prestazioni erogate dalle strutture accreditate al S.s.n., sia per la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili a parità di condizioni di partecipazione.



REGIONE DEL VENETO - Azienda ULSS n. 9 Scaligera

mod. Codice STP

**DICHIARAZIONE DI INDIGENZA**

per i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286  
 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
 nato/a il \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ (città) (Stato)  
 domiciliato a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

sotto la propria responsabilità ai sensi di legge

**DICHIARA**

- di essere cittadino straniero di nazionalità \_\_\_\_\_
- di essere privo di permesso di soggiorno
- di essere tuttavia presente stabilmente da un periodo superiore a tre mesi sul territorio italiano
- di non beneficiare di assistenza sanitaria a carico di istituzioni nel Paese di origine
- di non essere in possesso di polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria
- di essere indigente
- di dimorare \_\_\_\_\_
- con i seguenti familiari minori o incapaci:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del dichiarante \_\_\_\_\_

**RISERVATO ALLA STRUTTURA SANITARIA CHE RILASCIAMO IL CODICE STP**

Denominazione della struttura sanitaria che rilascia il codice STP – qualifica e nome di chi riceve la dichiarazione

\_\_\_\_\_

Codice STP assegnato al cittadino straniero \_\_\_\_\_

Dichiarazione resa in mia presenza dall'interessato/a identificato/a mediante documento (se in possesso):

tipo \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Timbro dell'Ufficio – Firma del funzionario incaricato

\_\_\_\_\_